

Di fronte alla necessità di costruire un nuovo ordine sociale si trovano da fronte due soluzioni contrastanti, o il collettivismo (comunione sociale di tutti i beni), oppure il benessere comune raggiunto mediante la diffusione della proprietà privata dei beni al maggior numero possibile dei cittadini, possibilmente a tutti. Questo secondo sistema è conforme alla dottrina sociale cattolica che ritiene la proprietà personale una garanzia della libertà e dignità umana. Solo questo titolo fa assurgere la proprietà privata a diritto di natura; in quanto cioè necessaria od utile per garantire la libertà personale. Fino al limite determinato dai bisogni personali, familiari e di condizione sociale la proprietà trova in quel titolo il suo carattere di necessità, quando supera quel titolo vi trova il suo carattere di utilità.

1 - Se in una determinata organizzazione statale il complesso dei beni ha tale estensione per cui i singoli cittadini possano superare il limite ritenuto di necessità e godere il superfluo, ritenuto utile, illimitatamente, senza cioè rendere per questo assai difficile o impossibile a tanti altri cittadini di procurarsi anch'essi una proprietà personale minima sufficiente a raggiungere quella indipendenza economica che è garanzia di libertà personale, in tal caso la estensione della proprietà utile dei primi non è di ostacolo alla acquisizione della proprietà necessaria dei secondi. Allora tale estensione illimitata non è di ostacolo alla funzione sociale della proprietà. Vale l'esempio dell'Argentina che ha una superficie sette volte maggiore dell'Italia con appena 10 milioni di anime.

2 - Però indipendentemente dalla estensione della proprietà la sua funzione sociale può essere ostacolata: a) da un uso socialmente dannoso e perciò illecito (abbandonata, non sfruttata razionalmente, con patti di lavoro iniqui, ecc.); b) dalla necessità di intervento statale per un piano statale generale di bonifica, di irrigazione, di lavori pubblici, di difesa ecc. (espropriazione per pubblica utilità); c) da un criterio di utilità sociale che consigli di sottrarre alla potestà privata determinati beni, o prodotti o servizi (miniere, ferrovie, elettricità, industrie chiave, banche ecc.)

Queste due ipotesi chiariscono l'inciso del messaggio pontificio 1° sett. 1944 al titolo 9 per il quale l'ostacolo al fine sociale della proprietà "non necessariamente, né sempre è originato dalla estensione del patrimonio privato". Il primo caso dimostra che ci può essere una grande estensione di patrimonio privato senza impedire agli altri la possibilità di acquistarne una propria, quindi non necessariamente l'estensione è di ostacolo. Il secondo caso dimostra che anche un patrimonio non molto esteso può essere dannoso alla funzione sociale della proprietà, quindi non sempre dalla estensione del patrimonio può sorgere l'ostacolo, ma anche da altre cause.

Con ciò l'augusto messaggio precisa che l'ostacolo alla funzione sociale della proprietà può derivare: 1) o da una eccessiva estensione del patrimonio; 2) o da cause diverse che noi abbiamo ipotizzato in tre gruppi.

Nessuno dubita che lo stato possa intervenire per porre rimedio alla seconda causa, sia regolando l'uso della proprietà per eliminare gli ostacoli ad a), sia pella espropriazione per gli ostacoli ad b) e c). - Invece qualcuno avanza dei dubbi sulla legittimità od opportunità della limitazione per porre rimedio alla prima causa e cioè alla estensione della proprietà quale ostacolo alla diffusione della piccola proprietà.

Innanzitutto l'insegnamento pontificio è chiaro in senso positivo. Il Pontefice premette nel titolo 7 del messaggio che "il capitalismo si arroga sulla proprietà un diritto illimitato e senza subordinazione al bene comune". Questo diritto illimitato può manifestarsi non soltanto con un uso antisociale, ma anche con una estensione antisociale, tanto che, afferma il Pontefice, "la sempre crescente schiera di lavoratori si trova sovente di fronte ad eccessivi concentramenti di beni economici... che quasi mettono l'operaio nella impossibilità di formarsi una sua proprietà effettiva". Questa denuncia mette il dito nella piaga. Attualmente la quasi impossibilità dei lavoratori di procurarsi una proprietà a cui avrebbero diritto per natura, dipende da eccessivi concentramenti di beni economici. Da queste premesse il Pontefice fa quindi discendere la facoltà dello stato che ove non si possa provvedere diversamente diventa un dovere sociale, di eliminare l'ostacolo colla espropriazione, cioè limitando tali eccessivi concentramenti (titolo 9 fine del I cap. ).

In questo caso il diritto di alcuni cittadini ad una proprietà utile (cioè superflua nel senso che eccede il necessario) impedisce ad altri cittadini l'esercizio di un diritto ad una proprietà necessaria. Il diritto alla proprietà utile, che è inferiore e subordinato al diritto della proprietà necessaria, può essere sacrificato nell'interesse comune.

Del resto espropriazione non vuol dire spogliazione, perché verrà data una conveniente indennità. Non si tratta di sopprimere il diritto al patrimonio, ma di fare la conversione in un equivalente, di impedire un accaparramento che per la limitata quantità di beni disponibili impedirebbe praticamente a molti cittadini l'acquisto e la partecipazione effettiva a tali beni.

Nessuno si sogna dire moralmente illecito il divieto di accaparramento di generi alimentari, di vestiario, di oggetti di uso comune, quando quel divieto tende ad assicurarne a tutti la partecipazione mediante l'acquisto. E perché dovrebbe essere illecito lo stesso criterio o la stessa norma per quei beni che, pur non essendo beni di uso ma di produzione, tuttavia sono riconosciuti dal messaggio pontificio in pari grado (titolo 6 capoverso) ed egualmente necessari "a vantaggio dei fini temporali e trascendenti della vita e quindi della libertà e dignità umana"? (tit. 8 cap. II).

Quando gli eccessivi concentramenti o accaparramenti di beni economici (mobili od immobili) rendono difficile o impossibile a molti cittadini di parteciparvi, quei concentramenti sono contrari alla funzione sociale della proprietà e in tal caso la limitazione della proprietà, ed, occorrendo, il divieto di accaparramento successivo di essi, si impongono allo stato come un dovere di giustizia sociale. - Il modo e la misura saranno determinati dalle circostanze; qui bastava affermare un principio sociale della Democrazia Cristiana che corrisponde all'insegnamento pontificio.